



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 30/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** la segnalazione in data 01.06.2018, con la quale si denunciava la presenza di un presunto ordigno residuo bellico tra le dighe del porto di Chioggia ad una profondità di circa 8 mt;
- VISTA** l'Ordinanza n° 24/2018 in data 02/06/2018 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** la nota prot. n. 37905 in data 05/06/2018 della Prefettura di Venezia;
- VISTO** il messaggio del COMSUBIN in data 08/06/2018;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

RENDE NOTO

In data 12 Giugno 2018, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, e comunque sino al termine delle operazioni avverrà il recupero e successivo spostamento di un residuo bellico posto tra le dighe del porto di Chioggia, tramite mezzo nautico del nucleo SDAI M.M. di Ancona, assistito da dipendente mezzo nautico e segnalato con lampeggiante blu.

Tale residuo, una volta rimosso dal sito di ritrovamento, verrà trasportato e posto in sicurezza nel punto di coordinate geografiche **Lat. 45° 13'.668 N – Long. 012° 19'.270 E** (*Datum di riferimento WGS 84*).

In data 13 Giugno 2018, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 il residuo bellico verrà rimosso dal nuovo sito e trasportato per le operazioni di brillamento nel punto avente le seguenti coordinate geografiche **Lat. 45° 12' 00" N – Long. 012° 20' 00" E** (*Datum di riferimento WGS 84*), meglio individuato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Norme per la circolazione

In data **12 giugno 2018** tutte le unità in transito tra le dighe del porto di Chioggia dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di 50 mt. dalle unità operanti di cui al rende noto.

Nella zona di mare di forma circolare, con raggio di 50 mt. e centro nel punto di coordinate geografiche **Lat. 45° 13'.668 N – Long. 012° 19'.270 E** (*Datum di riferimento WGS 84*) è interdetta la navigazione.

In data **13 Giugno 2018**, dalle ore 10:00 e fino al termine delle operazioni, durante lo spostamento dell'ordigno residuo bellico per le successive attività di brillamento, mantenersi ad una distanza di sicurezza di 50 mt. dai mezzi impegnati nelle operazioni.

Durante le operazioni di brillamento, lo specchio acqueo di forma circolare avente centro nel punto di coordinate **Lat. 45° 12' 00" N – Long. 012° 20' 00" E** (*Datum di riferimento WGS 84*) e raggio di 0,5 miglia nautiche, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio ed all'esercizio di qualsiasi attività di pesca, immersioni o mestiere marittimo.

L'Ordinanza n.24/2018 citata nelle premesse è da intendersi abrogata.

Articolo 2

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia, alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 12 giugno 2018

F.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 30/2018

